



07 MAR. 2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Signature]

Pubblicato il 24/10/2016



Firmato
digitalmente

N. 10546 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 09570/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9570 del 2016, proposto da:

Marianna Russo, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Russo C.F.
RSSMLE79C24G596N, con domicilio eletto presso Fabrizio Cerbo in Roma, via
Tuscolana, 946;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Provinciale Bologna non costituito in giudizio;

nei confronti di

Esti Rossana, Gaudenzoni (Gaudenzi) Daniela non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto ministeriale n. 495/2016 nella parte in cui non prevede il

riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di certificato abilitante speciale (PAS) ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017;
del decreto ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015;
del decreto ministeriale n. 255 del 1 aprile 2016;
e per ottenere il risarcimento del danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art.60 cpa;

Considerato, in particolare, che la fattispecie esaminata è, quanto ai presupposti di fatto e ai principi giuridici di riferimento, del tutto analoga a quella decisa da questa Sezione con precedenti sentenze- da ultimo, incidentalmente, anche la sentenza n.10112/2016 - le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di PAS (Percorsi abilitativi speciali) o TFA (Tirocinio Formativo Attivo) successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

che, in particolare, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr., ad esempio, TAR Lazio, III bis, n.4460/2015) sulla legittimità dei DD.MM n.235/2014 e n.325/2015 - con articolate argomentazioni del tutto sovrapponibili alle

corrispondenti previsioni del decreto n.495/2016, impugnato con il presente ricorso - che nell'attuare pedissequamente le disposizioni di legge di riferimento hanno precluso qualsiasi ulteriore inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, secondo quando previsto dapprima dall'art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296 e, quindi, dall'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011, che non ha fatto altro che confermare l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE precisando che : "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, ...", ha istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante, con effetto circoscritto al momento delle modifiche ordinamentali apportate al regime abilitativo, ovvero:

- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011." (TAR Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.).

che, sul punto della chiusura delle Gae, si è pronunciata anche l'ordinanza n. 00364/2016 della sesta sez.del CDS di rimessione all'Adunanza Plenaria;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada respinto, anche con riferimento alla domanda risarcitoria della quale non sussistono i presupposti;

Che, tuttavia, in considerazione della novità della questione, le spese di lite possono essere compensate;

6

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dirigente/Funzionario del Tar del Lazio – Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi *10* fogli, per complessive *10* facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Roma,

07 MAR 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Tiziana ALBERTINI

Il sottoscritto avv. Raffaele Russo del foro di S.Maria C.V., ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.lgs 82/2005 ATTESTA che la presente copia informatica è conforme all'originale in mio possesso. F.to digitalmente Avv. Raffaele Russo